

Decreta

Art. 1

La commissione di cui all'art. 21 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973 n. 36, per la concessione delle provvidenze previste dagli artt. 19 e 20 del decreto-legge medesimo nella provincia di Trapani è così composto:

- presidente della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani o un suo delegato, che la presiede;
- dr. Giovanni Sammarco - rappresentante della Regione;
- direttore dell'Ufficio provinciale dell'UPICA (Unione provinciale industria, commercio e artigianato) di Trapani;
- geom. Castrenzio Maltese, designato dall'Associazione provinciale degli industriali di Trapani;
- cav. prof. Leonardo Impellizzeri, designato dall'Associazione provinciale dei commercianti di Trapani;
- sig. Sammartano Antonino, designato dall'Artigianato unificato della provincia di Trapani;
- Fanno parte della commissione, limitatamente alle questioni concernenti i propri comuni, i rappresentanti dei comuni di: Alcamo, Erice, Favignana, Paceco, Trapani, Valderice, Castellammare del Golfo, Mazara del Vallo e Pantelleria.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 1 dicembre 1973.

GIUMMARRA

(219)

DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Linguaglossa.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947 n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 31 maggio 1972, ha deliberato con verbale n. 43 di sottoporre a vincolo l'estensione del territorio comunale di Linguaglossa verso l'Etna e le sue pendici delimitato: a sud dal confine con il territorio limitrofo di Piedimonte Etneo, ad ovest ed a nord dal confine con il comune di Castiglione di Sicilia fino alla altezza della linea ferrata circumetnea e di qui seguendo, come demarcazione del vincolo dalla parte est, il tracciato della strada provinciale n. 59 (proveniente da Zafferana Etna-Milo-Linguaglossa), fino all'incrocio del passaggio a livello della ferrovia circumetnea e proseguendo con la stessa fino al limite del confine comunale con il territorio limitrofo di Ca-

stiglione di Sicilia inglobando entro il vincolo anche una fascia di 200 (duecento) metri computabili rispetto al ciglio lato valle della strada provinciale n. 59 eccezione fatta per il tratto compreso fra il passaggio a livello della circumetnea con la 59 ed il punto di tangenza della predetta strada ferrata con la strada « Mareneve »;

Considerato che il predetto verbale n. 43 è stato affisso, per il periodo prescritto, di tre mesi dall'1 agosto 1972 al 29 ottobre 1972, presso l'albo comunale di Linguaglossa;

Considerato che il predetto verbale n. 43 è stato depositato presso le sedi delle Associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Accertato, che non è pervenuta, entro il termine prescritto dall'art. 3 della citata legge n. 1497, alcuna opposizione avverso il suddetto verbale;

Considerato che il vincolo paesistico di cui alla citata legge, non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai monumenti per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località medesima;

Considerato che il territorio comunale di Linguaglossa costituisce, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri Comuni limitrofi, bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze degradanti ricche di boschi e vigneti e, in lontananza il distendersi della costiera ionica;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche mentre i coni dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno procedere al vincolo paesistico delle anzidette zone, come appresso delimitate;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n. 1497 è dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del territorio comunale di Linguaglossa, meglio descritta nella planimetria allegata al presente decreto, la cui superficie si estende verso le pendici dell'Etna, delimitata: a sud dal confine comunale con il territorio limitrofo di Piedimonte Etneo, ad ovest ed a nord dal confine con il comune di Castiglione di Sicilia fino all'altezza della linea ferrata circumetnea e di qui seguendo, come demarcazione del vincolo dalla parte est, il tracciato della strada provinciale n. 59

(proveniente da Zafferana Etnea-Milo-Linguaglossa) fino all'incrocio del passaggio a livello della ferrovia circumetnea e proseguendo con la stessa fino al limite del confine comunale con il territorio limitrofo di Castiglione di Sicilia inglobando entro il vincolo anche una fascia di 200 (duecento) metri computabili rispetto al ciglio lato valle della strada provinciale n. 59 eccezione fatta per il tratto compreso fra il passaggio a livello della circumetnea con la 59 ed il punto di tangenza della predetta strada ferrata con la strada « Mareneve ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 43 della seduta del 31 maggio 1972 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai monumenti competente, al comune di Linguaglossa, perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio del comune medesimo.

Altra copia della predetta Gazzetta, con la planimetria, verrà contemporaneamente depositata presso gli uffici del predetto comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai monumenti anzidetta comunicherà alla Presidenza della Regione la data di affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 3 dicembre 1973.

GIUMMARRA

Allegato

(verbale n. 43 del 31 maggio 1972)

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 18,30, presso i locali della soprintendenza ai monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera del 23 maggio 1972 si è riunita la Commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis)

3) LINGUAGLOSSA - proposta di vincolo paesistico di parte del territorio comunale.

(Omissis)

La Commissione

Considerato che il territorio comunale di Linguaglossa costituito, nella sua estensione verso le pendici dell'Etna, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezze panoramiche perchè ricco di pregi paesistici e consente da numerosi punti di vista il godimento di magnifici panorami quali l'imponente scenario dell'Etna e delle balze degradanti ricche di boschi e vigneti e, in lontananza, il distendersi della costiera ionica;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nel comprensorio etneo,

delibera

all'unanimità col voto favorevole dei sigg.ri: arch. Enrico Ambra - Presidente; arch. Paolo Paolini - v. Presidente; avv. Filippo Ielo - componente; ing. Alfio Faro - componente; dott. Rosario Piccione - capo dell'Ispettorato forestale - componente; di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 l'estensione del territorio del comune di Linguaglossa verso le pendici dell'Etna delimitato: a sud dal confine comunale con il territorio limitrofo di Piedimonte Etneo, ad ovest ed a nord dal confine con il comune di Castiglione di Sicilia fino all'altezza della linea ferrata circumetnea e di qui seguendo, come demarcazione del vincolo dalla parte est, il tracciato della strada provinciale n. 59 (proveniente da Zafferana Etnea-Milo-Linguaglossa), fino all'incrocio del passaggio a livello della ferrovia circumetnea e proseguendo con la stessa fino al limite del confine comunale con il territorio limitrofo di Castiglione di Sicilia inglobando entro il vincolo anche una fascia di 200 (duecento) metri computabili rispetto al ciglio lato valle della strada provinciale n. 59 eccezione fatta per il tratto compreso fra il passaggio a livello della circumetnea con la 59 e il punto di tangenza della predetta strada ferrata con la strada « Mareneve ».

L'estensione della suddetta fascia di duecento metri da sottoporre a vincolo a valle della strada provinciale n. 59 opportunamente interrotta in corrispondenza del centro abitato di Linguaglossa trova la sua ragione d'essere nella necessità di consentire la veduta del panorama della sottostante vallata dai numerosi punti di vista aperti al pubblico godimento.

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 21.

Il Presidente

dott. arch. Enrico Ambra

(220)

DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di S. Alfio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947 n. 567;

Visto il D.L. 18 maggio 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 31 maggio 1972 ha deliberato con verbale n. 43 di sottoporre a vincolo l'estensione del territorio comunale di S. Alfio verso le pendici dell'Etna delimitato: a sud dal confine comunale con i territori limitrofi di Zafferana Etnea e di Milo, a nord con quella di Castiglione di Sicilia e di Piedimonte Etneo e ad est seguendo per un tratto il confine con il comune di Mascali fino all'altezza della strada provinciale n. 59 e di qui seguendo come demarcazione del vincolo il tracciato della strada stessa verso sù inglobando in esso una fascia dell'ampiezza di metri lineari 200 (duecento) computati rispetto al ciglio lato valle della strada predetta allo scopo di consentire la veduta del panorama della sottostante vallata dai numerosi punti di vista aperti al pubblico;

Considerato che il predetto verbale n. 43 è stato affisso per il periodo prescritto di tre mesi dal 21 luglio 1972 al 20 ottobre 1972 presso l'albo comunale di S. Alfio;